

# sportartenlehrer.ch

## REGOLAMENTO D'ESAME

per

### **Esame professionale superiore per direttori e direttrici di scuola di disciplina sportiva**

del

---

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

## **1 DISPOSIZIONI GENERALI**

### **1.1 Scopo dell'esame**

Obiettivo dell'esame federale è stabilire in via conclusiva se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa o che comporta un elevato grado di responsabilità.

### **1.2 Profilo professionale**

#### **a) Campo d'attività / gruppi di destinazione**

I direttori di scuola di disciplina sportiva sono responsabili della gestione sportiva, didattica ed economica di una scuola di disciplina sportiva. Pianificano, organizzano, coordinano, amministrano, sorvegliano, rielaborano ecc. le offerte e le manifestazioni della rispettiva scuola di disciplina sportiva. Esercitano le proprie funzioni come dipendenti o liberi professionisti e definiscono gli obiettivi strategici (es. dichiarazione di intenti, concezione di gestione, programma di formazione ecc.). Spesso lavorano nelle loro aziende anche come maestri/e di disciplina sportiva (docenti). I direttori di scuola di disciplina sportiva lavorano con diversi gruppi di destinazione come maestri/e di disciplina sportiva o clienti di ogni fascia di età e livello di abilità.

#### **b) Competenze operative e responsabilità**

Le direttrici e i direttori di scuola di disciplina sportiva sono in grado di:

- dirigere o potenziare una scuola di disciplina sportiva sotto l'aspetto sportivo, didattico ed economico, definire le procedure necessarie e conoscere o conformarsi al quadro giuridico di riferimento;
- pianificare l'attività, definendo gli obiettivi e adeguando le relative offerte o manifestazioni alle condizioni e alle esigenze del pubblico di destinazione;
- gestire personale amministrativo e didattico adeguato, in particolare curarne il reclutamento, l'assistenza, la promozione, la qualificazione, la formazione e il perfezionamento professionale;
- gestire le finanze tramite un budgeting e un controlling efficienti e procedure di incasso efficaci attraverso una contabilità finanziaria congrua;
- commercializzare in modo mirato l'offerta già definita della scuola di disciplina sportiva, potenziare i relativi prodotti in base al feedback ricevuto e raggiungere gli standard di sicurezza e qualità auspicati;
- affidare la piccola e grande manutenzione delle infrastrutture sportive e del materiale necessario, individuare, disporre o avviare i necessari lavori di manutenzione, riparazione e ampliamento;
- mettere in atto i valori fondamentali dell'etica sportiva (vedi Carta etica di Swiss Olympic) e le raccomandazioni inerenti la tutela dell'ambiente (vedi ecosport.ch).

### **c) Esercizio della professione e ambiente di lavoro**

Generalmente i direttori di scuola di disciplina sportiva sono maestri/e di disciplina sportiva qualificati/e con attestato professionale federale – o formazione equipollente – e le necessarie conoscenze di economia aziendale, ovvero persone formate in economia aziendale con le relative competenze didattiche e specifiche della loro disciplina sportiva. Numerosi direttori di scuola di disciplina sportiva sono lavoratori autonomi o hanno un rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale. Nell'ambito della loro posizione dirigenziale, hanno un rendimento superiore alla media, anche negli orari marginali o nei fine settimana. Il carico di lavoro può essere stagionale o dipendere dalle condizioni atmosferiche ed è orientato in particolare alla rispettiva offerta o domanda.

### **d) Contributo sociale**

I direttori di scuola di disciplina sportiva promuovono la/le loro specialità sportiva/e incitando giovani e meno giovani a praticare lo sport, nonché a diventare o restare clienti di una scuola di disciplina sportiva. Servono da esempio per bambini, giovani e adulti e sono consapevoli del valore educativo dello sport. Ritengono importante trasmettere un'immagine positiva delle discipline sportive da essi praticate. Danno un esempio tangibile di valori sportivi come lealtà o spirito di gruppo e sono tenuti al rispetto della Carta etica di Swiss Olympic e dei valori fondamentali riguardanti la loro specifica disciplina sportiva. I direttori di scuola di disciplina sportiva, unitamente alle relative scuole, svolgono un ruolo importante nella promozione della salute, nell'organizzazione attiva del tempo libero e nell'integrazione sociale. A seconda della disciplina sportiva, gli aspetti della protezione ambientale sono di notevole rilevanza. I direttori di scuola di disciplina sportiva s'impegnano per una tutela della natura e dell'ambiente finalizzata alla preservazione della biodiversità attraverso un utilizzo della sede di addestramento il più rispettoso e sostenibile possibile.

## **1.3 Organo responsabile**

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro: sportartenlehrer.ch.

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

## **2 ORGANIZZAZIONE**

### **2.1 Composizione della commissione d'esame**

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d'esame composta da un minimo di 9 e un massimo di 17 membri ed è nominata dall'organo responsabile per un periodo di 4 anni.
- 2.12 La commissione d'esame si auto costituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, la decisione finale spetta al(la) presidente.

### **2.2 Compiti della commissione d'esame**

- 2.21 La commissione d'esame:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
  - b) stabilisce le tasse d'esame;
  - c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
  - d) definisce il programma d'esame;
  - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
  - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
  - g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
  - h) decide il conferimento del diploma;
  - i) tratta le domande e i ricorsi;
  - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
  - k) decide in merito al riconoscimento o all'accredito di altri titoli e prestazioni;
  - l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
  - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità alle esigenze del mercato del lavoro e a un utilizzo sostenibile delle risorse.
- 2.22 La commissione d'esame può delegare l'amministrazione e la gestione alla segreteria.

### **2.3 Svolgimento non pubblico / vigilanza**

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

### **3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE**

#### **3.1 Pubblicazione**

3.11 L'esame è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- le date d'esame;
- la tassa d'esame;
- l'ufficio d'iscrizione;
- il termine d'iscrizione;
- le modalità di svolgimento dell'esame.

#### **3.2 Iscrizione**

All'iscrizione vanno allegati:

- a) un riepilogo della formazione professionale e sportiva seguita, dell'attività didattica svolta e dell'esperienza gestionale;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) la raccomandazione di un'associazione sportiva nazionale o di un'associazione professionale nazionale legata allo sport;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)<sup>1</sup>;
- g) una bozza di progetto per l'elaborato finale.

#### **3.3 Ammissione**

3.31 All'esame è ammesso chi (cumulativo a, b, c e d):

- a) è in possesso di un attestato professionale federale legato allo sport (es. maestra/o di una specifica disciplina sportiva o allenatrice/allenatore di sport di prestazione ecc.), di un diploma federale riguardante lo sport (es. allenatrice/allenatore di sport di punta), di un diploma universitario correlato allo sport (es. insegnante di educazione fisica) o di un titolo equipollente di livello terziario;
- b) può attestare almeno 5 anni di pratica professionale in ambito sportivo; tale pratica professionale legata allo sport o di altra natura deve comprendere almeno un anno di attività (con un grado di occupazione minimo del 20%) in una posizione dirigenziale (es. (vice) direttrice / direttore di una scuola di disciplina sportiva, (vice) direttrice / direttore dell'area formazione di un'associazione sportiva, (vice) coordinatrice / coordinatore di una disciplina sportiva G+S, (vice) capodivisione di altra organizzazione ecc.);
- c) ha conseguito la formazione per la direzione di una scuola di disciplina sportiva o di altra organizzazione sportiva o una formazione equivalente;

---

<sup>1</sup> La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- d) può attestare una raccomandazione di un'associazione sportiva nazionale o di un'associazione professionale nazionale legata allo sport.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41, della consegna puntuale della documentazione per l'elaborato finale completo e di una bozza di progetto approvata dalla Commissione d'esame.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

### **3.4 Spese**

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di rilascio del diploma e di iscrizione nel registro delle/dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale vengono riscossi separatamente. Sono a carico dei candidati.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera l'esame non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame, caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

## **4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME**

### **4.1 Convocazione**

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 Il candidato può essere esaminata/o in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 Il candidato è convocata/o almeno 6 settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
  - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 4 settimane prima dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

### **4.2 Ritiro**

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 8 settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

#### **4.3 Mancata ammissione ed esclusione**

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

- a) utilizza ausili non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

#### **4.4 Sorveglianza degli esami, periti**

4.41 Lo svolgimento delle prove d'esame scritte è sorvegliato da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione delle prove d'esame scritte è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratrici e collaboratori del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione all'esame professionale.

#### **4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note**

4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori e collaboratrici del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione frequentati recedono dall'incarico all'atto della delibera sul conferimento del diploma.

## 5 ESAME

### 5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo di revisione	Tempo	Ponderazione
<b>Parte d'esame 1:</b>			
Prova scritta	scritto	circa 180 min.	2
<b>Parte d'esame 2:</b>			
a Elaborato finale	scritto	redatto in precedenza	1
b Presentazione e discussione tecnica sull'elaborato finale	orale	circa 45 min.	1
<b>Parte d'esame 3:</b>			
Prova orale	orale	circa 45 min.	2
	totale	circa 270 min.	6

Nella parte d'esame 1 vengono poste domande sui settori di competenza "Direzione di una scuola di disciplina sportiva", "Gestione del personale", "Gestione delle finanze" e "Gestione delle attività di marketing / comunicazione", da rispondere per iscritto nel luogo d'esame (circa 180 minuti).

La parte d'esame 2 è a sua volta suddivisa in due parti: un elaborato finale da redigere prima dell'esame sui settori di competenza "Gestione delle infrastrutture / del materiale", "Garanzia della sicurezza" e "Sviluppo della qualità" e relativa presentazione (nel luogo d'esame, circa 15 minuti), e la successiva discussione tecnica (nel luogo d'esame, circa 30 minuti) dell'elaborato finale con i periti presenti e relativa presentazione.

La parte d'esame 3 è a sua volta suddivisa in due parti: una fase preparatoria (nel luogo d'esame, circa 15 minuti) relativa a studi di casi nei settori di competenza "Direzione di una scuola di disciplina sportiva", "Gestione del personale", "Gestione delle finanze", "Gestione delle attività di marketing / comunicazione", "Gestione delle infrastrutture / del materiale", "Garanzia della sicurezza" e "Sviluppo della qualità" e la successiva discussione tecnica (nel luogo d'esame, circa 30 minuti) degli studi di casi corrispondenti con i periti presenti e relativa presentazione.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione nella Guida.

### 5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lett. a.

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

## **6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE**

### **6.1 Disposizioni generali**

La valutazione dell'esame o delle singole parti d'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento d'esame.

### **6.2 Valutazione**

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note di tutte le voci. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità al punto 6.3.

6.23 La nota di valutazione complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note delle singole parti d'esame.

### **6.3 Valore delle note**

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

### **6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e il rilascio del diploma**

6.41 L'esame è superato se a tutte le parti d'esame viene assegnata almeno la nota 4.0.

6.42 L'esame non si considera superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note delle singole parti d'esame e la nota di valutazione complessivamente ottenuta;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

### **6.5 Ripetizione**

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.



## **7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA**

### **7.1 Titolo e pubblicazione**

7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del(la) presidente della commissione d'esame.

7.12 Le/i titolari del diploma sono autorizzate/i a portare il seguente titolo protetto:

- **Direttrice/Direttore di scuola di disciplina sportiva con diploma federale**
- **Sportartenschulleiterin/Sportartenschulleiter mit eidgenössischem Diplom**
- **Directrice/Directeur d'école d'une discipline sportive avec diplôme fédéral**

Quale traduzione del titolo in lingua inglese si raccomanda la formula **Sports School Director with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training**.

7.13 I nominativi delle/dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

### **7.2 Revoca del diploma**

7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

### **7.3 Rimedi giuridici**

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

## **8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME**

8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre sovvenzioni.

8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

## **9 DISPOSIZIONI FINALI**

### **9.1 Disposizioni transitorie**

Fino al 31.12.2017 i candidati che già soddisfano tutte le condizioni di ammissione di cui al punto 3.31 lettere a, b e d e hanno esercitato una funzione direttiva per oltre 3 anni, dopo aver frequentato un modulo di preparazione all'esame sono dispensate/i dal sostenere le parti d'esame 1 e 2.

### **9.2 Entrata in vigore**

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

## **10 EMANAZIONE**

**sportartenlehrer.ch:**

Luogo / data: \_\_\_\_\_

**Dominik Schmid, Presidente**

---

**sportartenlehrer.ch:**

Luogo / data: \_\_\_\_\_

**Andreas Santschi, Vicepresidente**

---

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna,

Segreteria di Stato per la formazione,  
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi  
Capodivisione Formazione professionale superiore